

linea progettuale “Il bambino fuori dalla sua famiglia: come ridurre o evitare tale fenomeno?”;

7. di dare mandato agli uffici della Direzione regionale competente di compiere tutti gli atti necessari per dar seguito al presente provvedimento e, in particolare, di disporre che a seguito della rilevazione e delle verifiche richieste, l'impegno, l'assegnazione e la liquidazione degli importi da assegnare ai Comuni e alle Aziende Ulss, calcolati secondo i criteri illustrati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, possa avvenire a seguito di un provvedimento del Dirigente regionale per i Servizi Sociali.

Allegato A

Criteri per il riparto del “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (inserimenti istituzionali)” - Lr 11/2001, art. 133, 3° comma, lett. I

Vengono confermati i criteri illustrati nel riparto 2008, individuati con Dgr 675/08, finalizzati a sostenere quelle realtà nelle quali esiste una programmazione territoriale che ha l'obiettivo generale di aumentare il ricorso all'affido familiare rispetto ad altre forme di accoglienza residenziale e più in generale quelle realtà nelle quali sono previste forme di intesa fra gli attori territoriali, orientate a definire nell'ambito della tutela un'ampia cornice progettuale e promuovendo forme di gestione comune o associata della tutela anche dal punto di vista economico.

Le forme di “gestione associata” percorribili possono essere diverse e legate alle caratteristiche e alla storia delle singole realtà. Si ricordano fra le altre le possibilità:

- di delega all'azienda Ulss;
- di gestione associata della funzione;
- di affidamento della gestione, con appositi atti di intesa, delle relative funzioni (tecniche e di spesa) ad uno degli enti locali (può essere il caso di comuni di dimensioni ridotte che gravitano intorno a comuni capoluogo di provincia).

Il calcolo dovrà essere effettuato, secondo i criteri sotto indicati, sull'ammontare della spesa di parte sociale sostenuta dal comune o dall'azienda Ulss al netto di eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine, sull'eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa. Eventuali recuperi e/o contributi dovranno essere segnalati nelle schede di rilevazione.

I contributi calcolati secondo i criteri generali sopra definiti saranno ridotti del 55% nel caso i costi siano sostenuti da un comune che non ha attuato entro il 31/12/2008 una gestione associata della tutela secondo le indicazioni in premessa del presente documento. Tale riduzione verrà ridistribuita agli altri enti proporzionalmente alla spesa sostenuta. Nelle more della realizzazione dei documenti di programmazione previsti dalla Dgr n. 2416 del 8/08/2008, la gestione associata dovrà essere comprovata da un apposito atto di intesa e dovrà comprendere sia la gestione amministrativa che economica dei progetti di protezione e cura che portano al collocamento in comunità o in famiglia affidataria.

Saranno riconosciute solamente le spese sostenute in strutture regolarmente autorizzate e/o accreditate. Nelle schede di rilevazione dovranno essere indicati per ogni struttura segnalata gli estremi dell'atto autorizzativo. Le schede prive dei dati richiesti non verranno prese in considerazione.

Si confermano i criteri individuati nella Dgr 2430/07 per l'anno 2010, nel quale i contributi saranno ridotti del 80% nel caso il comune non preveda una forma associata della gestione della spesa (anche attraverso delega all'azienda Ulss) per l'inserimento istituzionale dei minori (tale riduzione verrà ridistribuita proporzionalmente alla spesa sostenuta agli altri enti).

Affido familiare

Vengono presi in considerazione dal presente riparto unicamente gli affidamenti familiari residenziali, diurni o a tempo parziale (per alcuni giorni alla settimana) definiti nell'ambito dell'art.4 (commi 1,2,3,4,5,6) della legge 184/83, modificata dalla legge 149/01, e perfezionati con decreto dell'autorità giudiziaria competente. Possono essere presi in considerazione affidamenti familiari di ragazzi che sono stati affidati prima del compimento dei 18 anni di età fino alla data di compimento dei 21 anni.

Viene assegnata a ciascun Comune o Azienda UU.LL.SS.SS., se delegata, una quota pari alla spesa sostenuta nel 2008 a favore delle famiglie affidatarie, nei limiti individuati nelle Linee Guida per l'Affidamento Familiare approvate con Dgr 3791 del 2 dicembre 2008 al punto 5.1.1. Il sostegno economico alla famiglia affidataria sotto integralmente riportato.

“L’ammontare del contributo”

“L’ammontare del contributo mensile da erogare alla famiglia affidataria per ogni bambino o ragazzo affidato e per tutto il periodo di durata dell’affidamento è pari all’ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti”.

“In considerazione dei particolari carichi educativo/assistenziali sostenuti dalla famiglia affidataria tale importo può essere raddoppiato nel caso di affidamento di minori certificati ai sensi dell’art.3 della legge 104/92 (al netto di eventuali indennità percepite) e nel caso di bambini che hanno meno di 2 anni o di ragazzi di minore età che hanno più di 16 anni”.

“Potranno essere assegnati alle famiglie affidatarie contributi anche in caso di affidamenti diurni o di affidamenti a tempo parziale con i seguenti limiti: il contributo assegnato potrà essere pari alla metà del limite di riferimento (la pensione minima INPS per lavoratori dipendenti) nel caso di affidamenti familiari diurni con una durata media di almeno 25 ore settimanali, o a tempo parziale con una permanenza media del minore nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi nell’arco di una settimana”.

Così come indicato nella Dgr 675/08, si ricorda che, per il calcolo dei contributi, verranno utilizzate le schede anagrafiche minore semestrali, predisposte dall’Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia.

Sarà cura dei rispettivi Comuni o Aziende Ulss verificare con i Centri per l'affido e la solidarietà familiare, che non vi siano affidi per i quali non sono state inviate le schede anagrafiche semestrali all’Osservatorio. Per questi affidi, i Comuni o le Aziende Ulss dovranno fornire ai Centri per l'affido e la solidarietà familiare le informazioni necessarie per la compilazione, in tempo utile, delle schede, affinché i Centri possano a loro volta sottoscrivere le schede mancanti e inviarle all’Osservatorio nei tempi previsti dal presente provvedimento. L’Osservatorio potrà fornire, su richiesta, ai Centri l’elenco nominativo delle schede di competenza pervenute.

Non verranno considerati i costi sostenuti per gli affidi consensuali intrafamiliari (entro il quarto grado di parentela), che non richiedono alcun intervento e/o segnalazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.

Inserimenti istituzionali (in comunità)

Criteri generali

Tolta la quota assegnata ai comuni o alle aziende Ulss in relazione alle spese sostenute per l'affidamento familiare, la somma restante verrà ripartita in proporzione alla spesa sostenuta nel 2008 da ciascun Comune o Azienda UU.LL.SS.SS., se delegata, per il pagamento delle rette per minori accolti in comunità educative (residenziali e diurne), comunità educative con pronta accoglienza, comunità familiari, per i minori accolti con la madre in comunità educative e comunità familiari per madri con bambino, in comunità terapeutiche per madri tossicodipendenti con figli, nella sola quota relativa ai minori. Qualora la quota del bambino non fosse chiaramente indicata, verrà utilizzata per il calcolo del presente riparto, la metà della cifra indicata. In ogni caso non verranno prese in considerazione quote superiori a quelle previste dalla programmazione regionale.

All'interno dello spirito della legge n. 149/01, che afferma l'importanza di accogliere il minore in una struttura che "abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza", vengono prese in considerazione unicamente le situazioni di minori accolti nella Regione Veneto. Eventuali eccezioni, documentate con apposita relazione che le motiva, potranno essere prese in considerazione in relazione all'assenza di strutture idonee più vicine al Comune di residenza del minore, per la sola spesa a carico del bilancio sociale.

In considerazione del fatto che la Dgr 84/07 prevede che nelle comunità e educative e familiari possano essere ospitati ragazzi inseriti prima del compimento dei 18 anni e fino ai 21 anni, verranno considerati nel riparto anche le spese sostenute nelle strutture indicate per ragazzi fino al compimento dei 21 anni, se ivi inseriti prima del compimento dei 18 anni.

I dati sull'accoglienza in struttura residenziale, forniti dai Comuni o dalle Aziende UU.LL.SS.SS. se delegate dovranno essere verificati con la Banca Dati Minori in struttura e in affidamento familiare gestita dall’Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia.

I dati forniti da alcuni Comuni o Aziende Ulss, se delegate, saranno approfonditi e sottoposti ad una successiva verifica in relazione a particolari aumenti nel numero di minori affidati o accolti in struttura tutelare rispetto all'anno precedente, a marcate differenze di spesa e alla loro percentuale riferita alla popolazione minorile residente.

Dovranno essere unicamente considerate le tipologie strutturali approvate con Dgr 84/07. A questo proposito si ricorda che la “comunità educativa diurna” si configura come una nuova unità di servizio, con standard definiti. Non vengono considerate nel seguente riparto altre tipologie di intervento di carattere diurno: sostegno domiciliare, centri diurni, attività pomeridiane di animazione, di sostegno scolastico e/o educativo che, al momento non rientrano fra le tipologie indicate dalla Dgr 84/07.

Non rientrano nel riparto i costi sostenuti per accoglienze diurne in comunità residenziali se non strettamente legate alla preparazione dell'accoglienza residenziale o in preparazione della completa dimissione del minore.